

Il Firr non vincola a un accordo collettivo

Contratto d'agenzia

L'accantonamento al fondo e l'iscrizione a Enasarco sono obbligatori per tutti

Nell'ambito di un contratto di agenzia, l'iscrizione dell'agente a Enasarco, da parte della preponente, e gli accantonamenti al Fondo indennità risoluzione rapporto (Firr) non sono sufficienti a dimostrare l'adesione della preponente stessa a un accordo economico collettivo.

In un contenzioso riguardante la responsabilità dell'interruzione di un rapporto di agenzia, il Tribunale

di Milano (causa 24132/2021) ha dovuto stabilire se tale rapporto fosse regolato da un accordo economico collettivo o solo dal codice civile, come sostenuto dalla preponente, assistita dallo Studio Dentons.

Il giudice, nella decisione del 22 gennaio, osserva che «gli accordi economici collettivi (Aec) sono contratti tra privati, stipulati dalle associazioni degli imprenditori e quelle degli agenti di commercio; tali contratti sono obbligatori soltanto se la preponente sia iscritta a una delle associazioni stipulanti», tranne il caso di Aec dotati di efficacia erga omnes.

Inoltre, nel documento negoziale contenente il contratto d'agenzia sottoscritto tra le parti non ci sono richiami all'Aec del settore com-

mercio, ma rinvii al codice civile e alla legge italiana. A ciò si aggiunge che l'aver la preponente versato il Firr, in base a quanto disposto dall'articolo 17 del contratto collettivo, non significa che essa lo ha applicato per comportamento concludente. Nel caso specifico, il solo accantonamento del Firr non è elemento indiziario dell'accettazione dell'Aec, in quanto l'accantonamento ha una fonte legale, normativa e obbligatoria. L'istituzione del Firr, infatti, deriva dall'articolo 9 dell'Aec del 20 giugno 1956 con validità erga omnes, mentre, sempre con efficacia erga omnes, l'articolo 12 stabilisce l'obbligatorietà dell'iscrizione a Enasarco.

—M.Pri.